



COMUNE DI RIOLA SARDO

Provincia di Oristano

C.A.P. 09070 - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783.410219 - P.I.: 00070490958
e-mail: protocollo@pec.comune.riolasardo.or.it

Oggetto: Riscontro a richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 267/2000

Gentile Consigliere,

con riferimento alla richiesta di accesso agli atti ns prot. numero 3266 del 08.05.2026 presentata ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si evidenzia che il tempo intercorso per il presente riscontro è stato determinato dalla necessità di procedere a una puntuale ricognizione della documentazione richiesta, nel rispetto dei principi di correttezza amministrativa e di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

Tale impostazione è stata adottata nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 1 della Legge n. 241/1990, secondo cui l'azione amministrativa non può essere aggravata se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

In tale ottica, si è reso necessario contemperare l'evasione della richiesta con il regolare svolgimento delle ordinarie attività d'ufficio e con le risorse organizzative disponibili.

La trasmissione frammentaria e progressiva della documentazione, nel corso dello svolgimento delle procedure, avrebbe infatti potuto determinare sovrapposizioni istruttorie, potenziali rallentamenti in merito al regolare andamento delle attività della commissione e dell'ordinaria attività amministrativa dell'ufficio, incidendo sull'ordinato svolgimento delle operazioni concorsuali.

Si evidenzia inoltre che una parte significativa della documentazione richiesta risultava già liberamente accessibile attraverso la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, in conformità agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, sul portale Inpa, all'albo pretorio dell'ente e in buona parte anche nella sezione avvisi del sito web istituzionale.

Tra i documenti richiesti vi sono anche i curriculum vitae dei componenti della Commissione:

Quelli riguardanti i Funzionari E.Q possono essere visionati nella sezione Amministrazione trasparente; la legittimazione della professionalità degli altri componenti della commissione, dipendenti a tempo pieno e indeterminato dell'ente, è disciplinata dall'art. 9 del DPR 487/1994.

Per quanto concerne il chiarimento circa la tassa di concorso si da atto che la previsione di una tassa di partecipazione ai concorsi pubblici non costituisce obbligo imposto dalla normativa vigente, bensì mera facoltà rimessa all'autonomia regolamentare dell'Ente.

L'art. 27, comma 6, del D.L. 55/1983, convertito nella L. 131/1983, dispone infatti che la tassa di concorso sia "eventualmente prevista" dalle amministrazioni interessate, confermandone il carattere facoltativo. Analoga conclusione si ricava dal DPR 487/1994, recante la disciplina generale dei concorsi pubblici, il quale non impone alcun obbligo di previsione del contributo di partecipazione.

La giurisprudenza amministrativa ha inoltre chiarito che la tassa di concorso non integra un requisito essenziale di partecipazione, ma costituisce un mero onere economico accessorio connesso alla procedura selettiva (cfr. TAR Puglia, sent. n. 413/2025).

L'Amministrazione ha pertanto esercitato la propria discrezionalità organizzativa, anche alla luce delle esigenze di semplificazione amministrativa e del principio di "favor participationis", ritenendo di non prevedere alcuna tassa di partecipazione. Tale scelta è stata altresì determinata dall'esigenza di evitare ulteriori adempimenti amministrativo-contabili connessi alla gestione degli incassi e delle reversali, suscettibili di aggravare il procedimento ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 241/1990, in un contesto caratterizzato da significativa carenza di organico e dalla necessità di garantire il tempestivo svolgimento delle procedure.

Pur prendendo atto della eventuale previsione regolamentare interna, si evidenzia che la mancata richiesta del contributo non ha inciso sulla regolarità sostanziale della procedura, né sulla par condicio tra i candidati, né sull'imparzialità dell'azione amministrativa.

In applicazione dei principi di conservazione degli atti amministrativi, di strumentalità delle forme e di raggiungimento dello scopo, l'eventuale difformità formale rispetto alla disciplina regolamentare non risulta idonea a determinare invalidità della procedura in assenza di una concreta e specifica lesione degli interessi pubblici o dei partecipanti.

Si rappresenta che la scelta di nominare una Commissione esaminatrice interna è giustificata dal fine di evitare ulteriori oneri a carico del bilancio dell'Ente.

Si allegano alla presente gli altri documenti richiesti.

Cordiali saluti.

Riola Sardo 06.07.2026

Il Responsabile del Servizio

Rag. Michelina Piras